



C I T T À D I M E L E N D U G N O

PROVINCIA DI LECCE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA n. /2007

Prot. n. /07 Reg. Sett.

OGGETTO: Raccolta e conferimento dei rifiuti di origine animale prodotti da impianti di macellazione, pescherie, macellerie e relativi laboratori.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.L.vo 14.12.92 n° 508 che stabilisce le norme sanitarie e di Polizia Veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o trasformazione dei rifiuti di Origine Animale;
Vista la Circolare del Ministero della sanità n° 22 del 24.05.93 esplicativa del citato D.L.vo;
Visto il Decreto del 26.03.94, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente, in applicazione dell'art. 8 del D.L.vo 508/92, che detta norme per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Origine Animale;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 15.05.93;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizi Veterinari del 19.12.94 avente per oggetto "Rifiuti di Origine Animale";
Visto il D.L.vo 05.02.97 n° 22 e succ. integrazioni e modifiche;
Visti gli artt. 25 e 40 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54;
Visto l'art. 38 della Legge 08.06.90 n° 142;
Considerata la proposta del Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L.LE/1-Lecce, in cui si rileva la necessità di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti di Origine Animale, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari, e di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 50 del D.L.vo n° 22/97;

ORDINA

Ai titolari di pescherie, macellerie e relativi laboratori, nonché di tutte le attività che producono Rifiuti di Origine Animale (ossa e grassi animali, prodotti ittici, residui e scarti delle lavorazioni di alimenti di Origine Animale) di non depositare gli stessi all'interno dei cassonetti preposti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

I rifiuti di Origine Animale devono essere smaltiti a proprie spese secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, citata in premessa.

I produttori dei rifiuti di Origine Animale devono tenere, nei propri esercizi, tutta la documentazione attestante il corretto smaltimento dei medesimi.

Gli scarti in parola, se non smaltiti giornalmente, devono essere chiusi in apposti contenitori ermetici e conservati in frigorifero.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00, come previsto dall'art. 50 del D.L.vo n° 22/97.

La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario ed il Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. LE/1-Lecce sono incaricati di far osservare la presente ordinanza mentre è fatto obbligo all'Azienda Municipalizzata per la raccolta dei R.S.U. di segnalare eventuali abbandoni dei rifiuti in oggetto nei cassonetti.

Dal Comando di Polizia Municipale, il 12 luglio 2007

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO
Polizia Municipale - Commerciale - Attività Produttive

Com. Ten. Antonio Nanni
Antonio Nanni